

DISCIPLINARE OPERATIVO PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS CIVITATIS ITALIANO REGOLAMENTATO DALLA CIRCOLARE K.28.1 DEL 1991

1. La dichiarazione di residenza, presupposto per la presentazione dell'istanza, dovrà essere inviata agli uffici solo all'esito positivo dell'analisi della documentazione indicata nella citata Circolare K.28.1 dell'8/4/1991;

2. L'analisi della documentazione potrà essere richiesta direttamente dai rivendicanti o da terze persone munite di delega formale, all'Ufficiale dello Stato civile che effettuerà la verifica della documentazione, esclusivamente previo appuntamento. Gli appuntamenti per la verifica della documentazione non potranno superare il limite di n. 3 al mese, per un totale di 36 istanze annue, fatti salvi casi paritcolari. L'appuntamento è nominativo, non può essere consentito lo scambio di appuntamento con familiari o amici che intendano richiedere la cittadinanza. In caso di impossibilità a presentarsi nella data e ora stabiliti, il richiedente non potrà avanzare alcuna pretesa di essere comunque ricevuto e dovrà ripresentare la domanda nel mese successivo, fatti salvi eventuali appuntamenti già in corso. Il giorno dell'appuntamento il richiedente dovrà presentarsi personalmente munito della documentazione seguente:

- Passaporto;

- Documentazione idonea e completa a dimostrare la discendenza in originale legalizzata/apostillata e tradotta in Italiano come da Circolare K.28.1. corredata delle correzioni relative a cognomi/nomi ove necessarie:

1. estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, rilasciato dal comune italiano ove egli nacque;
2. atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
3. atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero;
4. atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
5. certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato Estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano, a suo tempo emigrato dall'Italia, non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
6. certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e della legge 5 febbraio 1992 n. 91;
7. passaporto (con regolare visto apposto dalla nostra Autorità all'estero, avrà un timbro d'ingresso, che dà la decorrenza dei 3 mesi, apposto dalla nostra Polizia di frontiera nell'aeroporto italiano in cui la persona è atterrata, in caso abbia volato direttamente dal Sud America (o da altro Stato extra Schengen) all'Italia. Dovesse invece aver fatto scalo in un altro Paese Schengen, di cui l'Italia fa parte (a esempio la Spagna), all'arrivo in Italia dovrà entro 8 giorni recarsi in Questura per effettuare la dichiarazione di presenza;
8. istanza per riconoscimento cittadinanza jure sanguinis.

I documenti di stato civile di cui ai punti da 1 a 5, devono essere tradotti integralmente e legalizzati, e devono riguardare tutta "la catena": dall'avo, cioè il parente partito dall'Italia e fino al rivendicante il possesso della cittadinanza per sangue ("di morte" ovviamente solo per chi è già deceduto) e il certificato di non naturalizzazione straniera (con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui l'avo è indicato sugli atti di stato civile) o certificato di naturalizzazione con data di acquisto della cittadinanza straniera ben chiara (diversamente è necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento), che deve essere successiva alla nascita del figlio, nonché ascendente dell'istante.

Inoltre, se il richiedente fosse a conoscenza di un'eventuale naturalizzazione di un altro membro della "catena" o se uno di questi si fosse trasferito in un altro Stato, anche per lui certificato di non naturalizzazione (sempre con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui egli è indicato sugli atti di stato civile) o di naturalizzazione con data chiara, a seconda del caso.

*I certificati di cui al punto 7 sono acquisiti in parte dall'ufficio.

Durante la verifica dovrà compilare l'istanza di richiesta del riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana "jure sanguinis" rilasciata da questo ufficio.

3. Una volta che l'Ufficiale dello Stato Civile avrà controllato e appurato che la documentazione risulta idonea al riconoscimento, il richiedente potrà fare richiesta di residenza e contestualmente consegnare tutta la documentazione all'ufficio protocollo del Comune di Cosenza.

4. Si precisa che:

-il termine per la conclusione del procedimento amministrativo di competenza dell'Ufficio di Stato Civile, relativo all'accertamento del possesso della cittadinanza italiana c.d. jure sanguinis, salvo ritardi nelle risposte da parte dei consolati e/o errori successivamente riscontrati per i quali l'Ufficiale di Stato Civile potrà chiedere integrazioni, è fissato in 180 giorni, dalla data di presentazione della domanda.

5. il predetto termine potrà essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni

Qualora il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana non si concluda entro i primi 90 giorni dall'ingresso in Italia, il cittadino straniero dovrà richiedere, se non già in possesso, un permesso di soggiorno per riconoscimento della cittadinanza italiana (art.11, c.1, lettera c) del D.P.R. n. 394/1999).

Si precisa che per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis non è possibile:

- l'iscrizione anagrafica quale persona senza fissa dimora, in quanto requisito indispensabile per l'iscrizione anagrafica è la dimora abituale e non il domicilio, e la circolare K.28.1/1991 non fa riferimento all'art. 2 della L. n.1228/1954, ma all'art.3 del D.P.R. n.223/1989;
- l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, poiché tra i motivi richiesti dalla normativa per tale iscrizione non vi è quello relativo al riconoscimento della cittadinanza e, inoltre, la circolare K.28.1/1991 non fa alcun riferimento all'art. 8 della L. n.1228/1954
- avvalersi di un legale rappresentante del richiedente o di qualcuno in sua vece, in quanto dovrà essere verificata la dimora abituale dell'interessato.

L'iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune dovrà essere mantenuta fino alla conclusione del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana, e la cancellazione dall'anagrafe comporterà automaticamente l'interruzione di tale procedimento.

La cancellazione dell'anagrafe della popolazione residente, oltre ai casi di emigrazione o morte, può avvenire per:

- irreperibilità accertata;
- mancanza del permesso di soggiorno o mancato rinnovo dello stesso.

- Le richieste di "NON RINUNCIA" (documento rilasciato dai Consolati) saranno inviate ai Consolati di riferimento non prima che la residenza sia stata verificata dagli Ufficiali d'Anagrafe, secondo quanto disposto dalle vigenti norme, per il tramite anche dalla Polizia Locale.

- Nel caso in cui si verificano problemi con la residenza, a titolo meramente esemplificativo: esito negativo, cambiamento di residenza al di fuori di questo comune, che rappresenta uno dei requisiti fondamentali previsto dalla circolare K.28.1 1991, l'Ufficiale dello Stato Civile potrà redigere un preavviso di rigetto dell'istanza e, conseguentemente, un eventuale rigetto, secondo quanto previsto dall'art. 10 bis della legge 241/1990.

Si precisa altresì che:

-I certificati di battesimo religiosi non saranno accettati, se relativi ad anni in cui erano già istituiti gli uffici di Stato Civile in Italia e/o all'estero, pertanto i certificati di battesimo dovranno essere accompagnati da una dichiarazione dell'ufficio di stato civile in cui si attesta la data di istituzione dell'ufficio stesso.

-Non saranno accettate dichiarazioni di incendi/distruzioni degli uffici di stato civile con perdita/inesistenza di atti di nascita, quando tale condizione precluda il continuum della linea genealogica e, quindi, la possibilità di riconoscimento della cittadinanza